

Con deliberazione della Giunta regionale di data 28.10.2021, n. 1666 è stata disposta una diversa **decorrenza del divieto di distribuzione autunno-invernale dei fertilizzanti azotati nelle Zone vulnerabili da nitrati (ZVN)**, ai sensi dell'art.23, c.4 del Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA) di cui al DPR 03/2013.

La modifica alla decorrenza dei tempi del divieto stagionale di 90 giorni si è resa necessaria, come da richieste pervenute da imprese e da Organizzazioni di categoria, a seguito dell'impossibilità di distribuire letami, liquami e materiali assimilati verificatasi per molte realtà aziendali a ottobre. E ciò a causa di un ritardo generalizzato nelle raccolte della soia, del mais e silomais in taluni areali, protrattosi sino alla fase attuale e dipeso essenzialmente da un posticipo nelle semine e nella partenza vegetativa di tali colture a seguito dell'andamento meteo di maggio: piogge decisamente frequenti e temperature perlopiù basse.

A inizio autunno, il mancato completamento delle raccolte, impedendo le distribuzioni programmate dei fertilizzanti, ha anche precluso il connesso loro interrimento in suoli di prossima messa a coltura.

Allo scopo di assicurare conveniente soluzione a tali problematiche, in prosieguo d'applicazione del **Servizio Agrometeo di cui alla L.R. 6/2019, art.12**, secondo l'impostazione già disposta con la DGR 1912/2019 e la DGR 1626/2020 e nelle more dell'aggiornamento del RFA, la Giunta regionale, **fermi restando i 90 giorni complessivi di divieto** previsti all'art. 3, comma 1 del RFA, ha disposto di definire, **nelle ZVN:**

1. una diversa decorrenza del periodo di **90 giorni** di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.1 del RFA, individuando

- 62 giorni di divieto continuativo tra il 01.12.21 e il 31.01.22
- ulteriori periodi non continuativi di divieto per un totale di 28 gg durante novembre 2021 e febbraio 2022 in relazione all'emanazione dal 31.10.21, sul **sito istituzionale della Regione** e di **Osmer**, di **Bollettini agrometeo Nitrati** specifici per zona **tre volte la settimana (dom-mar-gio)**, mediante i quali, in relazione alle condizioni pedoclimatiche locali, si indica **divieto assoluto** o **permesso** nel rispetto di tutti gli altri divieti di cui agli artt. 10, 18, 19 e 22 del RFA per la distribuzione
 - a) *dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;*
 - b) *dei concimi azotati e ammendanti organici;*
 - c) *dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;*

Sono fatti salvi i divieti di distribuzione sui terreni gelati, innevati o saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo a eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) previsti, al fine di evitare il percolamento in falda e il compattamento del terreno, dall'art. 18, co.1, lettere g) e j) del RFA per i letami e assimilati e dall'art. 19, co.1, lettere f) ed n) del RFA per i liquami e assimilati.

Ai sensi dell'art. 23, co.2 del regolamento rimane fermo tra il 1° novembre e il 28 febbraio il divieto continuativo di spandimento

- a) *dei liquami e delle acque reflue in terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;*
- b) *delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento.*